

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 44-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 14 maggio 1959*

*modificato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,  
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1960  
(V. Stampato n. 1220)*

**d'iniziativa dei senatori PELLEGRINI e FIORE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 DICEMBRE 1960

Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Trentino, già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novem-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

bre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Province in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante pagamento del contributo base stabilito dalle norme attualmente in vigore, aumentato del cinquanta per cento.

#### Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I periodi di prestazione d'opera per i quali ha luogo il versamento dei contributi ed i contributi versati sono utili a tutti gli effetti ai fini della liquidazione di tutte le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi di detta assicurazione e possono essere fatti valere anche da parte di coloro che già sono titolari di pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento del contributo corrispondente alla seconda classe di contribuzione di cui alla tabella B-1 allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonchè del contributo in percentuale determinato su una retribuzione settimanale corrispondente alla media tra il limite minimo e quello massimo della predetta classe di contribuzione.

#### Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi versati in base a detta facoltà, nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili, secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.

I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) *sub-2*, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.